

COMUNE DI LONGANO
Provincia di Isernia

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI, NONCHÉ PER
L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI
QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E
PRIVATI.

TITOLO I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento detta le norme di attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., disciplinando i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

2. Il Comune di Longano, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto, favorisce le attività dirette a sostenere lo sviluppo economico, sociale e culturale del Comune, a promuovere gli eventi sportivi, scientifici, culturali ed educativi e le iniziative in campo ambientale, nonché a salvaguardare le tradizioni storiche, civili e religiose della propria comunità.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intendono per contributi:

a) somme di denaro erogate a sostegno ed integrazione del reddito in favore di persone o nuclei familiari che si trovino a dover fronteggiare un'improvvisa situazione di grave disagio socio economico.

b) intervento economico a sostegno di attività, eventi e iniziative a carattere ordinario e ricorrente, organizzate sul territorio comunale;

c) intervento economico a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente, organizzate sul territorio comunale, e giudicate dall'Amministrazione di particolare rilievo;

2.. Il patrocinio è il riconoscimento del valore civile, morale o culturale di un'iniziativa, evento o manifestazione e dei suoi promotori, ed espressione della simbolica adesione del Comune;

c) gli altri benefici economici consistono in prestazioni gratuite di servizi, fruizione gratuita o a prezzo agevolato di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale;

Articolo 3 – Competenza e Settori di intervento

1. La Giunta Comunale stabilisce annualmente, con uno o più atti di indirizzo, per ciascun settore di intervento, la somma da destinare alle finalità di cui al presente atto ed eventuali criteri integrativi per la concessione dei contributi.

2. Le sovvenzioni, i contributi, i sussidi e gli ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere vengono concessi dal Responsabile del Settore competente, a domanda degli interessati, sulla base dei criteri previsti nel presente atto e degli eventuali criteri integrativi e delle risorse disponibili deliberate annualmente dalla Giunta, relativamente ai seguenti settori di intervento anche nel rispetto del principio di pari opportunità:

a) sociale

b) assistenziale,

c) istruzione e formazione,

d) cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici,

e) sport e tempo libero,

f) attività ricreative,

g) politiche giovanili,

h) turismo,

i) sviluppo economico,

l) protezione civile;

Articolo 4 – Soggetti beneficiari

1. Salvo quanto diversamente previsto nel presente regolamento, possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici:

a) i cittadini residenti nel Comune di Longano e nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri residenti (purché titolari di Carta o di Permesso di soggiorno);

- b) enti pubblici e privati, comprese le associazioni in genere, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale, e che operino nell'ambito dello specifico settore di intervento;
- d) altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale, e che operino nell'ambito dello specifico settore di intervento.
2. Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i soggetti che costituiscano articolazione di partiti politici o di organizzazioni sindacali.

TITOLO II - CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER ATTIVITÀ ORDINARIE ED INIZIATIVE SPECIFICHE

Articolo 5 – Tipologia di beneficio

1. I contributi possono essere di natura ordinaria o straordinaria.

Articolo 6 – Contributi ordinari

1. I contributi di natura ordinaria possono essere concessi per l'attività ordinariamente svolta alle tipologie di beneficiari previste dal presente regolamento a condizione che:

- a) l'attività istituzionale e perseguita risulti dalla statuto o dal bilancio preventivo annuale o dal programma deliberato dagli organi competenti del soggetto richiedente;
- b) gli interessati inoltrino al Comune, entro il mese di marzo dell'anno di riferimento, apposita istanza di concessione di benefici, corredata con la documentazione di cui alla lettera a) e con un documento illustrativo delle attività da svolgere, se necessario secondo un calendario prefissato e dei risultati conseguenti.
- c) nella domanda devono essere indicati eventuali contributi provenienti da altre fonti e la dichiarazione dei mezzi finanziari ed operativi e delle strutture di cui l'ente o l'associazione dispone per lo svolgimento dell'attività per la quale si richiede il contributo.

2. In sede di prima applicazione, per l'anno 2014, il termine per presentare le domande è il mese di aprile.

Articolo 7 – Contributi straordinari

1. I contributi di natura straordinaria possono essere concessi per attività e interventi particolari non programmabili ordinariamente, documentati e motivati. Tali interventi economici di carattere straordinario che possono anche essere sostituiti da altra forma indiretta di aiuto.

2. I soggetti interessati alla concessione devono presentare domanda prima dello svolgimento dell'iniziativa. La richiesta deve contenere:

- a) il programma dell'iniziativa dalla quale risultino chiaramente gli scopi che il richiedente intende perseguire e la capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine della città con l'indicazione di luoghi, date, orari e durata di svolgimento, gratuità o meno per il pubblico e sussistenza di altre forme di sostegno pubblico;
- b) il relativo quadro economico, da cui risultino le spese previste e le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte.

3. Il responsabile del servizio competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, il responsabile del servizio, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, chiede la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio.

4. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di contributo straordinario viene archiviata senza ulteriore comunicazione.

Articolo 8 – Criteri per la concessione dei contributi ordinari

1. Al fine della concessione dei contributi ordinari ad enti pubblici e privati, comprese le associazioni, che pongono in essere attività di carattere culturale, sociale, sportivo, ricreativo o per iniziative negli altri settori, si prenderanno in considerazione i seguenti criteri:

- livello di coinvolgimento del territorio nell'attività programmata;
- livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione;
- quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate;

- accessibilità alle persone diversamente abili.

2. Nell'adozione dell'atto di indirizzo annuale della Giunta potranno essere previsti, in aggiunta a quelli indicati nel comma precedente, ulteriori criteri di valutazione resi necessari dalla specificità dei vari settori di intervento.

3. I contributi per manifestazioni ritenute meritevoli nel campo della cultura, del turismo, dello sport possono essere erogati anche se la domanda è inoltrata oltre i termini previsti purché la stessa illustri dettagliatamente la manifestazione e gli scopi perseguiti e sia corredata dal preventivo analitico dei costi.

4. I contributi a sostegno delle associazioni sportive potranno essere elargiti solo a quelle società che promuovono attività dilettantistiche a favore dei giovani e dei giovanissimi sul territorio comunale. Nella domanda dovrà essere indicato il numero complessivo degli atleti praticanti ciascuna disciplina e, ai fini della preferenza, dovranno essere specificate le attività rivolte al recupero dei soggetti diversamente abili.

5. Sempre nel rispetto delle procedure previste dal presente atto, possono essere elargiti contributi diretti alla costruzione o alla conservazione di luoghi aperti al culto e di strutture annesse, di carattere socioeducativo e di aggregazione giovanile. I criteri da seguire sono legati alla rilevanza delle iniziative intraprese ed alla loro conformità con le funzioni e gli obiettivi della programmazione comunale, nonché all'entità degli oneri finanziari da affrontarsi per i relativi scopi.

6. Possono essere erogati contributi a Scuole Materne. I contributi saranno concessi in relazione a particolari situazioni gestionali o ad esigenze straordinarie concernenti gli edifici e/o le attrezzature nonché iniziative di attività para ed extra scolastiche.

Articolo 9 – Criteri per la concessione di contributi straordinari

1. Al fine della concessione di contributi straordinari ad enti pubblici e privati, comprese le associazioni, che pongono in essere attività di carattere culturale, sociale, sportivo, ricreativo o per particolari e specifiche iniziative negli altri settori, si prenderanno in considerazione i seguenti criteri:

- rilevanza territoriale, sociale e culturale dell'iniziativa proposta;
- capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine, in tutte le sue manifestazioni, della città;
- originalità e novità dell'iniziativa proposta;
- sussistenza di altre forme di sostegno, non solo finanziario, provenienti da altri soggetti pubblici;
- gratuità o meno dell'iniziativa.

2. Nella motivazione del provvedimento di concessione del contributo deve essere dato conto delle valutazioni effettuate.

Articolo 10 - Procedura

1. Il provvedimento di concessione deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno presentato la medesima tipologia di richiesta per il relativo settore di intervento, motivando, per ciascuno di essi, in relazione alla concessione e alla relativa quantificazione, o al diniego del contributo.

2. L'ammontare del contributo concesso non può superare la differenza tra le entrate e le uscite del programma di attività ammesso a contributo.

3. Ai fini della concessione del contributo, non sono considerate spese le voci di spesa relative a prestazioni del beneficiario, di suoi dipendenti a qualsiasi titolo, di soci o aderenti, nonché le spese per l'uso di attrezzature o impianti di proprietà o comunque nella disponibilità del beneficiario. Possono essere rendicontate collaborazioni appositamente attivate per la realizzazione dell'attività con l'esclusione dei soggetti di cui sopra.

4. Il contributo può essere concesso solo previa adozione della deliberazione della Giunta Comunale annuale di destinazione delle risorse.

5. I benefici costituiti da contributi finanziari sono liquidati contestualmente alla concessione fino alla percentuale del 50% del contributo concesso, ad eccezione delle associazioni sportive che svolgono attività per periodi intercorrenti tra due anni finanziari per le quali, data la particolarità, i contributi finanziari sono liquidati contestualmente alla concessione fino alla percentuale dell'80% del contributo concesso. Il restante importo percentuale sarà liquidato solo dopo che sarà pervenuta

al Comune la documentazione relativa all'attività svolta specificata di seguito, documentazione che, in particolare, dovrà evidenziare anche i contributi di altri enti pubblici o privati nel frattempo ottenuti e non indicati a corredo della domanda iniziale, al fine di una eventuale rideterminazione del contributo comunale.

6. A questo scopo, i soggetti beneficiari, entro 90 giorni dallo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività per cui si chiede il contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare alla struttura competente:

a) una relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo;

b) la rendicontazione delle entrate e delle spese, esistente per singole voci, dell'iniziativa o dell'attività oggetto del contributo, dalla quale risulti la specifica destinazione del contributo;

c) copia delle fatture e dei documenti di spesa.

7. La mancata presentazione della documentazione di cui sopra entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo e la restituzione di quanto erogato.

8. Nel caso in cui le attività o le iniziative ammesse a contributo siano realizzate in forma parziale, il Responsabile della struttura competente, con proprio provvedimento, riduce il contributo concesso.

9. L'erogazione del contributo è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore del Comune, a qualsiasi titolo, fino a che il debito non sia saldato.

Articolo 11 – Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare il contributo esclusivamente per le attività e le iniziative per cui è stato concesso.

2. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione del contributo da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare la seguente **dicitura: “Con il contributo del Comune di Longano” e la presenza del logo di Longano.**

Articolo 12 – Decadenza

1. I beneficiari decadono dal contributo concesso:

a) nel caso in cui l'attività programmata per cui è stato concesso un contributo non sia stata svolta. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati;

b) nel caso in cui l'iniziativa o l'evento per cui è stato concesso un contributo straordinario non sia stata svolta. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati;

c) in caso di modifica sostanziale del programma delle attività, delle iniziative o degli eventi per cui sia stato concesso il contributo.

TITOLO III- CONTRIBUTI A SOSTEGNO ED INTEGRAZIONE DEL REDDITO

Articolo 13 – Tipologia di beneficio

1. I contributi a sostegno ed integrazione del reddito possono essere di natura sociale e assistenziale.

Articolo 14 - Benefici assistenziali

1. Possono essere erogati contributi ad enti pubblici e privati e ad associazioni, anche di volontariato, operanti nel territorio comunale per il perseguimento dei propri scopi istituzionali

2. Per le domande e la concessione dei contributi, si applicano le procedure di cui al titolo precedente.

3. I contributi saranno concessi tenendo conto:

a) della condizione dei soggetti beneficiati (diversamente abili, minori, anziani, indigenti, carcerati, extracomunitari, tossicodipendenti ecc),

b) della tipologia degli interventi effettuati (prevenzione, cura, mantenimento, riabilitazione, animazione, reinserimento ecc),

c) dei risultati conseguiti.

Per poter accedere agli interventi economici succitati il richiedente deve avere un indicatore Isee non superiore ad €. 3.000,00.

Articolo 15 – Benefici sociali

1. Il Benefici sociali sono erogati ad integrazione e sostegno del reddito e consistono in interventi di assistenza economica erogati nell'ambito dei servizi sociali comunali a favore di persone sole e famiglie in stato di bisogno.

Art. 16 - Destinatari degli interventi

1. Sono destinatari degli interventi i cittadini di cui alla lett. a) dei soggetti beneficiari che versino in condizioni di bisogno derivanti da mancanza totale o inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo familiare.

Art. 17 - Forme di interventi per l'erogazione dei contributi sociali

1. Le forme di intervento economico si articolano in:

- a) assistenza economica continuativa;
- b) assistenza economica straordinaria;

Art. 18 - Assistenza economica continuativa

1. E' un intervento economico consistente in un sussidio mensile da erogare a persone sole o a nuclei familiari che non possono soddisfare autonomamente i bisogni primari. Detto intervento è limitato al periodo necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo interessato, in ogni caso, non potrà superare il periodo di mesi sei.

2. L'erogazione del sussidio decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, avrà durata trimestrale, rinnovabile, e potrà essere interrotta in qualunque momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno siano cambiate.

3. Quando le persone da assistere non siano in grado di gestire il Proprio reddito con un minimo di diligenza, in luogo dell'assegno mensile, può precedersi al pagamento diretto di oneri fissi (canone d'affitto), di bollette di consumo di acqua, rifiuti ovvero di spese per acquisto di generi di prima necessità presso negozi.

Articolo 19 – Criteri per accesso alle prestazioni dell'assistenza economica continuativa

1. Ai fini dell'accesso alle prestazioni di cui al presente titolo rileva l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) determinato in conformità a quanto previsto dai Decreti Legislativi n. 109/1998 e n. 130/2000 e dai relativi decreti attuativi con particolare riferimento al D.P.C.M. 7.5.1999 n. 221, nonché tutte le altre entrate che non rientrano nel calcolo dell'ISEE quali gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esenti da tassazione, le donazioni, ogni altra erogazione pubblica o privata, i redditi imponibili non dichiarati in quanto il soggetto risulta esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

2. In assenza di presentazione della attestazione relativa all'indicatore ISEE non si potrà dar corso alle agevolazioni e prestazioni di cui agli articoli seguenti.

3. Il contributo economico è subordinato alla condizione che il richiedente non abbia parenti tenuti agli alimenti (art. 433 e seguenti del C.C.) o che, laddove vi siano, questi risultino a loro volta in condizioni economiche tali da essere impossibilitati a provvedere.

4. Qualora i parenti tenuti agli alimenti siano in condizioni economiche tali da non essere esonerabili dalla corresponsione di un contributo e ciò nonostante si rifiutino di adempiere ai propri obblighi, l'Amministrazione comunale procederà comunque nella erogazione della prestazione, salva l'azione legale di rivalsa per il recupero delle spese sostenute indebitamente.

5. La condizione di assistibilità è determinata dall'esistenza della condizione di bisogno per la cui valutazione la Giunta comunale formulerà, con proprio atto da adottare annualmente in base alle dotazioni di bilancio, alcuni criteri guida aventi lo scopo di quantificare in maniera standardizzata i vari indicatori (reddito, stato di famiglia, situazione sociale e sanitaria) con l'unica scala di misurazione che sarà espressa in punti.

6. La situazione di bisogno, risultante da vari fattori, sarà pertanto determinata dal superamento di una soglia critica espressa numericamente e l'ammontare del sussidio sarà quantificato in base al punteggio conseguito.

7. Qualora il bilancio comunale non consenta la corresponsione a tutti i richiedenti degli importi calcolati, l'Amministrazione comunale opererà per tutti una riduzione in percentuale.

Articolo 20 – Interventi economici straordinari ad integrazione del reddito

1. Il Comune, compatibilmente con le risorse di bilancio e previa deliberazione della Giunta di destinazione delle somme per settore di intervento, interviene con erogazioni di tipo economico in favore di soggetti che si trovano a dover fronteggiare una improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico determinata da eventi impreveduti mediante erogazioni in denaro.
2. Al fine di beneficiare di un contributo, il richiedente è tenuto a rivolgere istanza al Servizio Sociale del Comune, allegando alla stessa l'attestazione relativa all'indicatore ISEE in corso di validità e documentando il tipo di spesa che non è in grado di sostenere.
3. Sono considerate ammissibili all'ottenimento del contributo le spese per eventi straordinari quali gravi eventi morbososi che comportano spese non coperte dal S.S.N. o per spese funerarie per lutti a favore di parenti ed affini entro il 2° grado, ovvero entro il 4° grado in assenza di parenti ed affini entro il 2° grado, etc.
4. Il Responsabile svolge l'istruttoria relativa all'indagine conoscitiva socio-economica del singolo e/o del nucleo familiare in difficoltà, al fine di accertare le reali necessità.
5. L'intervento del Comune è consentito solo nel caso in cui lo stesso richiedente non abbia parenti chiamati ad intervenire solidalmente, e in grado di provvedere, ai sensi dell'art. 433 del codice civile e delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace.
6. Per poter accedere agli interventi economici succitati il richiedente deve avere un indicatore ISEE non superiore ad Euro 3.000,00;
8. L'importo massimo annuale per ogni destinatario non potrà superare la somma di Euro 500,00.

Articolo 21 Procedura ed istruttoria

1. I soggetti aventi titolo ai sensi del presente Regolamento devono presentare la relativa richiesta al competente Servizio Sociale Comunale, per il tramite dell'Ufficio Protocollo, corredata di tutta la documentazione necessaria per la valutazione della domanda stessa. Nello specifico la domanda dovrà essere corredata da :
 - a) copia del documento di identità del richiedente,
 - b) certificazione ISEE completa e in corso di validità,
 - c) tutta la documentazione specifica a sostegno della richiesta stessa (documentazione fiscale spese sostenute ovvero indicazione delle spese da sostenere , ecc.).
2. Non saranno prese in considerazione richieste totalmente o parzialmente prive di tale documentazione.
3. Le richieste pervenute verranno prese in esame dal competente Settore che, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, provvederà all'ammissione del contributo ed alla sua liquidazione in relazione alle risorse predeterminate e disponibili in base a tutte le istanze istruite positivamente.

Articolo 22 - Ricovero di soggetti in condizioni di bisogno

1. Il Comune può assumere a proprio carico, interamente o parzialmente, rette di ricovero di indigenti qualora, il reddito degli stessi, previo documentati accertamenti, non sia in grado di sopperire alla necessaria spesa.
2. Il pagamento delle rette o di parte di esse è disposto sulla base di fattura fatta pervenire dall'Istituto di ricovero.
3. L'entità dell'intervento è fissata dalla Giunta con proprio atto deliberativo, in relazione all'ammontare della retta di ricovero, reddito del beneficiario ed agli eventuali interventi dei soggetti tenuti agli alimenti, nonché alla necessità che il ricoverato possa disporre di una somma mensile per le minute spese.

Articolo 23 - Azione di rivalsa per sussidi indebiti

I cittadini che abbiano indebitamente riscosso i sussidi sulla base di dichiarazioni mendaci sono tenuti a rimborsare con effetto immediato ed in unica soluzione le somme introitate, fatte salve le conseguenze di carattere penale e l'eventuale restituzione coattiva l'Amministrazione si avvarrà della procedura per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato o degli altri Enti Pubblici.

Articolo 24 - Vacanze anziani

1. Il Comune può destinare, previa deliberazione della Giunta, le risorse necessarie per assumere totalmente o parzialmente a proprio carico le spese necessarie per offrire agli anziani residenti un periodo di vacanza in zone climatiche.
2. L'ammissione al beneficio è determinata dal Responsabile del settore competente, previa domanda degli interessati e istruttoria.

TITOLO IV - PATROCINIO

Articolo 25 – Patrocinio

1. Il patrocinio è concesso con provvedimento del Sindaco, su istruttoria del Responsabile del Settore competente.
2. A questo scopo, i soggetti interessati devono presentare una domanda al Comune che deve indicare il tipo di iniziativa, le sue finalità, il programma, tempi, luoghi e modalità di svolgimento.
3. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, il Responsabile del settore, entro venti giorni dal ricevimento della stessa, chiede la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio.
4. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di patrocinio viene archiviata senza ulteriore comunicazione.
5. La concessione del patrocinio non deve comportare l'assunzione di alcun onere economico da parte del Comune, fatta salva l'esenzione o la riduzione di canoni e tariffe, nei limiti e con le modalità stabilite dai regolamenti di settore.
6. In presenza della concessione del patrocinio per iniziative senza scopo di lucro è consentito fornire i richiedenti di coppe, targhe, medaglie e simili nei limiti delle risorse disponibili.
8. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente a utilizzare lo stemma del Comune limitatamente all'iniziativa.
9. Tutto il materiale pubblicitario relativo all'iniziativa deve recare la seguente dicitura: ***“Con il patrocinio del Comune di Longano”***.

TITOLO V- DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26 – Deroghe

Ove i fondi destinati alle finalità di cui al presente regolamento siano finanziati da soggetti privati per specifiche finalità, sono consentite deroghe alle disposizioni del presente regolamento per casi specifici determinati da esigenze eccezionali dovute alla contingenza del momento valutati favorevolmente dalla Giunta.

Articolo 27 – Protezione dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali e sensibili ai fini della erogazione dei benefici di cui al presente regolamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati stessi.

Articolo 28 – Albo dei beneficiari

1. A cura del responsabile del servizio annualmente è formato l'Albo dei beneficiari di provvidenze economiche di cui al D.P.R. 07.04.2000, n. 118.
2. L'albo viene approvato entro il 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 29 – Norma di prima applicazione, finale e di rinvio

1. Alle richieste di contributi presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano le disposizioni del presente regolamento per le fasi del procedimento non ancora esaurite.
2. Per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento, si rinvia alla normativa comunale, comunitaria, statale e regionale vigente.